

ART.16 – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. **BIS L'indennità di presenza viene percepita, a prescindere dalla modalità di svolgimento della seduta consiliare, a condizione che il Consigliere partecipi in modo completo alla trattazione di almeno n. 1 punto all'o.d.g., accertata tramite l'espressione del voto o l'astensione dichiarata (anche relativa all'eventuale immediata eseguibilità) con riferimento allo stesso punto.**
3. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal T.U.E.L., non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.
4. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
5. In conformità a quanto dispone l'art.86, comma 5, del T.U. 18 agosto 2000 n.267, il Comune provvede ad assicurare i Consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 21 BIS– CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO

1. La conferenza dei Capigruppo si svolge di norma in videoconferenza o in modalità mista, con i partecipanti in presenza e in collegamento audiovisivo.
2. Della modalità di svolgimento è data indicazione dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco nell'avviso di convocazione.

ART. 28 BIS – SEDUTE DELLE COMMISSIONI IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO

1. Le Commissioni consiliari possono, altresì, essere svolte da remoto in collegamento audiovisivo o con modalità mista, in presenza e in collegamento audiovisivo. La modalità di svolgimento è rimessa all'autonoma valutazione del Presidente della commissione che ne dà indicazione nell'avviso di convocazione.
2. Per le sedute delle Commissioni svolte con le modalità di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e tenendo conto delle specificità delle stesse, le previsioni di cui all'art. 34 bis e seguenti del presente Regolamento.

ART. 34 BIS – SEDUTA IN COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO DA REMOTO

1. A discrezione del Presidente del Consiglio le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi, in alternativa alla riunione in presenza, mediante la modalità telematica della videoconferenza con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, assicurando l'esercizio delle prerogative dei

Consiglieri, nonché l'applicazione dello Statuto e, nei limiti della compatibilità, del regolamento del Consiglio comunale vigente.

2. Le sedute del Consiglio possono, altresì, svolgersi con modalità mista, simultaneamente in presenza e in collegamento audiovisivo mediante la modalità telematica della videoconferenza. Per lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità mista viene applicata la disciplina prevista per la modalità telematica di cui al precedente comma 1.
3. Qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto, la seduta consiliare si svolge esclusivamente in presenza fisica.
4. La modalità di svolgimento del Consiglio Comunale è resa nota dal Presidente in sede di conferenza dei capigruppo prima della convocazione della seduta. Delle modalità di svolgimento è data indicazione nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate presso la sede istituzionale del Comune di Malnate.

ART. 34 TER – CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

1. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra persone situate contemporaneamente in luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. In ogni caso, le webcam devono essere mantenute accese al momento dell'appello e delle votazioni.
2. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:
 - a) consentire al Presidente del Consiglio o al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
 - b) assicurare al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
 - c) consentire al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
 - d) consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al regolamento del Consiglio comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.
3. Sulle eventuali controversie in merito all'applicabilità o meno di singole norme del Regolamento del Consiglio comunale alla seduta di Consiglio in modalità a distanza, decide il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario comunale.

ART. 34 QUATER – CRITERI E DISPOSIZIONI PER LE SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

1. Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza ed a distanza:

- a) la presenza dei consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- b) la pubblicità della seduta, qualora non possa avvenire la diretta streaming, potrà essere garantita mediante la pubblicazione in tempi differiti, sul sito istituzionale del Comune, della ripresa integrale dei lavori;
- c) per il computo del numero legale – quorum strutturale - si considerano presenti i componenti il consiglio collegati in videoconferenza. Si applica il precedente articolo 33 con la prescrizione che sussiste sempre l'obbligo di dichiarare al Segretario le “entrate e uscite” dalla videoconferenza, anche per uscite brevi e che, in mancanza, si presume la presenza continuativa di coloro che sono presenti all'appello nominale, sino a verifica o prova contraria;
- d) i Consiglieri e tutti gli altri soggetti collegati in videoconferenza devono assicurare un contegno adeguato al contesto istituzionale con riferimento alla propria persona e all'ambiente dal quale sono collegati.

ART. 34 QUINQUES – PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA

- 1. La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente del Consiglio, assistito dal Segretario comunale mediante appello nominale dei consiglieri e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.
- 2. La presenza assicurata in tale modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro.
- 3. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i funzionari comunali, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, i componenti del Collegio dei Revisori, nei termini di cui al successivo articolo 40.

ART. 34 SEXIES – APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

- 1. La seduta si intende aperta nell'ora in cui, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente del Consiglio valida secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
- 2. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente del Consiglio dell'ora di chiusura.

ART. 34 SEPTIES – INTERVENTI NEL CORSO DELLA SEDUTA. METODOLOGIA E REGOLAZIONE

- 1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità.
- 2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente del Consiglio, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
- 3. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente del Consiglio, prenota l'intervento dandone comunicazione tramite gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza.

4. Il Presidente del Consiglio, dopo aver dichiarata aperta la discussione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate.
5. Salvo che al momento in cui il Presidente del Consiglio conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, ciascun membro e gli altri partecipanti, salvo il Presidente del Consiglio, devono tenere il microfono spento. In caso di inosservanza, il Presidente del Consiglio, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

ART. 34 OPTIES – VOTAZIONI

1. Le votazioni sono effettuate in modo palese, ai sensi del successivo articolo 47.
2. Ciascun Consigliere, interpellato dal Presidente del Consiglio, esprime il proprio voto dichiarando di essere favorevole, contrario o di astenersi.
3. Al termine di ciascuna votazione il Presidente del Consiglio ne dichiara l'esito.

ART. 34 NOVIES – UTILIZZO DELL'ACCOUNT

1. Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma di videoconferenza.

ART. 34 DECIES – SOSPENSIONE DELLA SEDUTA PER RAGIONI TECNICHE

1. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente del Consiglio sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

ART. 34 UNDECIES – INFORMAZIONE SULLA DIFFUSIONE DELLA VIDEOCONFERENZA

1. Il Presidente del Consiglio ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa la trasmissione in diretta della videoconferenza e della sua successiva diffusione.